

FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE

BORMIO 1-3 DICEMBRE 2006

Profili critici in tema di responsabilità del Maestro di sci

La figura professionale del maestro di sci è individuata dalla legge quadro per la professione di maestro di sci (art. 2 della legge n. 81 del 1991), con una definizione ripresa dalle leggi regionali delle province di Bolzano, Trento e della regione Piemonte *“È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuoripista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda piccozza e ramponi.”*

Per esercitare la professione di maestro di sci bisogna conseguire un'apposita abilitazione ed è necessaria l'iscrizione in Albi professionali regionali.

Ai fini dell'inquadramento della responsabilità del maestro di sci, occorre premettere quali siano gli obblighi di diligenza posti a suo carico, con la precisazione che tali obblighi si ricavano da norme di legge, norme deontologiche o da norme contrattuali.

Quanto agli obblighi derivanti da norme, si osserva che l'articolo 9 della legge n. 5 del 2001, della provincia di Bolzano, prevede che il maestro di sci deve: "insegnare agli allievi le regole di sicurezza mettendoli in guardia contro i possibili rischi in pista e fuori pista ... prestare soccorso in caso di incidenti sciistici".

Da tale norma si ricava la sussistenza di obblighi, nei confronti degli allievi, relativi all'insegnamento delle regole di condotta: "*le regole di sicurezza*" ed obblighi verso gli altri utenti delle piste, di "*prestare soccorso*", evidenziandosi una rilevanza pubblicistica della funzione del maestro di sci.

La suddetta funzione risulta enfatizzata dalla legge n. 363/03, dove all'art. 21, comma 2, tra gli obblighi a carico del maestro di sci, si prevede che "*Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci*".

Secondo tale disposizione *“Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui”*.

Ciò comporta che tra gli obblighi del maestro di sci vi è anche quello di vigilare sulla condotta degli altri utenti delle piste e di segnalare ai soggetti competenti per il controllo (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, ecc.) gli sciatori che violano le regole di comportamento sopra richiamate.

Quanto alle modalità di esercizio di tale obbligo di segnalazione, deve ritenersi che ciò debba avvenire senza che il maestro sia distolto dall’insegnamento e dall’obbligo di protezione nei confronti dei propri allievi e che sia tenuto ad effettuare tale segnalazione, quando, in prossimità di uno dei soggetti competenti, si verifichi una violazione rilevante, in modo tale da consentire all’autorità competente di procedere ad irrogare la relativa sanzione.

Deve escludersi che il maestro abbia il potere di effettuare in via autonoma contestazioni, non rientrando nei suoi poteri quello di irrogare le sanzioni.

É da escludere, altresì, un’irrogazione della sanzione non contestuale alla contestazione della condotta.

Come anticipato, anche dalle norme contrattuali si ricavano obblighi di diligenza, con riferimento sia agli insegnamenti utili ad incrementare il bagaglio tecnico sciistico dell'utente, sia al dovere di svolgere tale attività con la necessaria prudenza, per evitare di aumentare i rischi tipici dell'attività sciistica.

L'attività del maestro di sci, infatti, comporta l'insegnamento delle tecniche sciistiche, ivi comprese le regole di comportamento, e nello stesso tempo l'accompagnamento di singole persone o gruppi, configurandosi l'obbligo di fornire un'adeguata protezione all'allievo con riferimento ai rischi tipici di chi voglia acquisire le tecniche sciistiche.

Tale obbligo di protezione sarà naturalmente rapportato alle capacità, all'esperienza ed all'età dell'allievo; minore è l'età e la capacità dell'utente, maggiore sarà il dovere di protezione a carico dell'istruttore.

Alcune regole di diligenza sono state identificate dalla giurisprudenza ed in particolare dal Tribunale di Torino (Sentenza del 28.5.94, in Danno e responsabilità, n. 8-9/2000, p. 906), che ha individuato una sorta di decalogo, precisando che:

- il maestro di sci è tenuto a garantire, per la sua stessa funzione, l'incolumità dei partecipanti alla lezione;

- deve risultare in possesso di quelle precise cognizioni tecniche, che gli sono richieste per l'esercizio della sua attività;
- deve agire con prudenza;
- deve essere in grado di valutare la preparazione, la capacità, nonché la resistenza fisica dei suoi allievi ad affrontare una determinata discesa;
- è tenuto a valutare le condizioni atmosferiche in relazione alla capacità dei suoi allievi;
- deve valutare l'opportunità, in particolari situazioni, di astenersi dalla lezione.

Dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione si ricavano ulteriori precisazioni circa i doveri di diligenza.

In particolare, secondo il supremo collegio, il maestro deve:

- condurre gli allievi su piste proporzionate al loro livello tecnico;
- condurre gli allievi, anche in caso di corso di sci fuori pista, su percorsi che non presentino rischio di valanghe (Cass. Pen., sez. IV, 18.9.1991, 9665).

La violazione degli obblighi di diligenza sopra individuati è stata riconosciuta come fonte di colpa generica dell'istruttore.

Ciò premesso, si osserva che l'attività di maestro di sci rientra fra le prestazioni di opera intellettuale.

La relativa obbligazione di insegnamento delle tecniche sciistiche viene qualificata, pertanto, come obbligazione di mezzi, configurandosi un contratto di prestazione d'opera. L'obbligazione di mezzi è quella che richiede al debitore (nel caso di specie, il maestro di sci) soltanto la diligente osservanza del comportamento pattuito, indipendentemente dalla sua fruttuosità rispetto allo scopo perseguito dal creditore/allievo (e cioè l'acquisizione delle tecniche sciistiche).

Da ciò deriva che l'allievo che voglia agire a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del maestro di sci è tenuto a provare e ad allegare, secondo gli articoli 1176 e 1218 del codice civile, la negligenza dell'istruttore, oltre ovviamente il nesso di causalità.

Il maestro, a sua volta, potrà fornire la prova della non imputabilità della violazione dell'obbligo di diligenza (cfr. Cass. sent. n. 11652/90).

Ciò chiarito, si rileva che a carico del maestro non sussiste solo l'obbligazione (di mezzi) relativa all'insegnamento, ma anche l'obbligo di fornire un'adeguata protezione all'allievo nel corso della lezione, con riferimento ai rischi tipici di chi voglia imparare le tecniche sciistiche,

come sopra accennato; la fonte di tale obbligo di protezione va individuata nella diligenza dell'adempimento (art. 1176 c.c.).

Tale obbligo di garanzia risulta inscindibile rispetto a quello di insegnamento, trova la fonte nel contratto medesimo e nasce nel momento stesso in cui il maestro prende in custodia i suoi allievi, che vengono condotti sulle piste e sui percorsi da lui giudicati idonei in relazione all'esperienza ed alla capacità degli allievi stessi.

Da quanto detto ne deriva che l'obbligo di protezione che si pone a carico dell'istruttore costituisce un'obbligazione di risultato, configurando l'obbligo di riportare l'allievo indenne alla fine della lezione. Nell'obbligazione di risultato l'adempimento, infatti, coincide con la piena realizzazione dello scopo perseguito dal creditore (la propria incolumità, come evidenziato).

Impostata la fattispecie come obbligazione di risultato, ne consegue che, in caso di incidente o lesione, l'allievo deve solo fornire la prova della sussistenza del rapporto contrattuale, allegando la verifica della lesione nel corso della lezione, sotto il controllo dell'istruttore.

Spetterà al maestro dimostrare che l'inadempimento non gli è imputabile, e cioè di aver adottato tutte le misure di sicurezza (Cass. Sez. un. n. 13533/01).

La valutazione da effettuarsi sarà comunque delicata, soprattutto nel caso di fattispecie omissive, considerato che i fattori di rischio connessi all'attività sciistica dell'allievo sfuggono di norma alla capacità di controllo del maestro, configurandosi spesso come inevitabili.

La ricostruzione dell'obbligo di protezione come contrattuale ha trovato, di recente, un'interessante conferma nella giurisprudenza, con la sentenza del Tribunale di Rovereto, in data 24 novembre 2003 (in Foro It., 2004, Parte I, 2580).

Tale pronuncia riguarda il caso di un infortunio subito da una allieva di un corso di windsurf, situazione che presenta forti analogie con la lezione di sci.

In tale fattispecie Tribunale ha precisato che *“la scuola ... non assume soltanto l'obbligo d'insegnare la pratica sportiva ma assume anche l'obbligo di svolgere l'attività d'insegnamento in condizioni, dal punto di vista ambientale e tecnico, di sicurezza per l'apprendista”*.

Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale dell'istruttore, in forza dell'obbligo di protezione posto a suo carico, la cui fonte è stata individuata nella normativa a tutela del

consumatore e precisamente nell'art. 1, 2° comma, legge n. 281 del 30/7/98.

L'allievo è stato qualificato come consumatore ed è stato identificato il suo “*fondamentale diritto*” alla “*sicurezza del servizio*”.

Il Tribunale ha, quindi, ritenuto, in via interpretativa, che tale disposizione normativa costituisca integrazione del contratto e di conseguenza, ha applicato i principi sull'onere della prova, più favorevoli per il creditore, che si applicano in caso di responsabilità contrattuale: semplice allegazione della carenza di misure di sicurezza da parte dell'allieva (creditrice) e onere di prova circa l'adozione delle stesse misure a carico dell'istruttore (debitore).

La configurazione come contrattuale della responsabilità del maestro di sci comporta un altro effetto favorevole al creditore (allievo) e cioè l'applicazione del più lungo termine di prescrizione (dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c.), rispetto all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale (cinque anni, *ex art.* 2947 c.c.).

Responsabilità della Scuola di sci

Qualora la lezione venga impartita attraverso una struttura, la responsabilità contrattuale è a carico della Scuola, con la quale viene stipulato il relativo contratto.

La Scuola risponde dell'attività svolta dal singolo maestro, il quale riveste la funzione di ausiliare della predetta nell'adempimento della prestazione, ai sensi dell'art. 1228 c.c.

In tal caso, risulta indifferente che, normalmente, non vi sia un rapporto di subordinazione, come da tempo chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 231/73.

Nel caso di specie, può ipotizzarsi anche una responsabilità da contatto sociale del singolo maestro, di natura contrattuale, se si ritiene implicita la conclusione di un rapporto di garanzia, con l'affidamento degli allievi.

Infatti, nella presente fattispecie può presumersi la conclusione di un rapporto contrattuale fra il singolo maestro e gli allievi, che nasce a seguito di un comportamento socialmente tipizzato (presa in custodia degli allievi), come nel caso della salita su di un autobus del trasporto pubblico, che comporta la conclusione del contratto di trasporto.

Cesare de Sapia

Giudice presso il Tribunale di Milano